

REGOLAMENTO (CEE) N. 816/92 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regime di prelievo supplementare istituito all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/92 (4), scade il 31 marzo 1992; che un nuovo regime applicabile fino all'anno 2000 deve essere stabilito nell'ambito della riforma della PAC; che occorre pertanto, nell'intervallo, prorogare l'attuale regime per un nono periodo di dodici mesi; che, conformemente alle proposte della Commissione, il quantitativo globale fissato ai sensi del presente regolamento potrebbe essere ridotto per il suddetto periodo, in cambio di un'indennità, al fine di proseguire l'azione di risanamento già intrapresa;

considerando che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento dal quarto all'ottavo periodo di dodici mesi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (6), è stata resa necessaria a causa della situazione del mercato; che la persistenza della situazione eccedentaria esige che il 4,5 % dei quantitativi di riferimento delle consegne non sia computato per il nono periodo nei quantitativi globali garantiti; che nell'ambito della riforma della PAC il Consiglio deciderà in via definitiva il futuro di detti quantitativi; che in tale prospettiva è opportuno precisare l'importo dei quantitativi in questione per ogni Stato membro;

considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio, garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario,

(1) GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 34.

(2) Parere reso il 25 marzo 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(4) GU n. L 41 del 18. 2. 1992, pag. 9.

(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

(6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 9.

Articolo 1

L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è così modificato:

1) nel paragrafo 1, primo comma, i termini « per otto periodi . . . » sono sostituiti da « per nove periodi . . . »;

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

• 1 ter. Per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il nono periodo di dodici mesi, può essere attribuito provvisoriamente il quantitativo di riferimento a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di detto periodo. »;

3) nel paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

• g) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993 il quantitativo globale è fissato come segue, in migliaia di tonnellate fatta salva, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, una riduzione, nel corso di tale periodo, dell'1 % calcolato sui quantitativi di cui al secondo comma del presente paragrafo:

Belgio	2 881,036
Danimarca	4 369,390
Germania	27 154,205 (1)
Grecia	520,615
Spagna	4 361,750
Francia	23 042,430
Irlanda	4 725,600
Italia	8 224,210
Lussemburgo	237,175
Paesi Bassi	10 709,205
Portogallo	1 743,420
Regno Unito	13 702,993

I quantitativi di cui al regolamento (CEE) n. 775/87 non riportati nel primo comma sono i seguenti, espressi in migliaia di tonnellate:

Belgio	144,495
Danimarca	219,690
Germania	1 360,215 (2)
Grecia	24,165
Spagna	209,250
Francia	1 153,530
Irlanda	237,600
Italia	395,910